



STUDIO PIRINU

Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda – DICEMBRE 2024

News dicembre	2
Novità <i>bonus</i> Natale	4
Nuove disposizioni urgenti dal D.L. 160/2024	6
Errore materiale e patente a crediti	8
Riduzione contributiva settore edile	9
Massimale contributivo e lavoratore pensionato	12
Modalità operative per l'incentivo per il lavoro delle persone con disabilità	13
Servizio verifica regolarità contributiva	15
Reddito di lavoro e onere detraibile	20
RSA e RLS	21
Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	22
Esonero contributivo ADI e SFL	23

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Comunicazioni obbligatorie: aggiornati i modelli

Il Ministero del lavoro, con D.D. 410 del 14 novembre 2024, ha aggiornato gli *standard* tecnici di cooperazione applicativa CO, Unimare, Unipi, Sap e Ido e nuovo flusso Naspi-Discoll.

Tutti gli aggiornamenti adottati sono pubblicati sul portale Urp *online* del Ministero del lavoro, alla pagina <https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it>, Sezione CO (Unilav, Unisom, Vardatori, UNILAV_Cong e Uniurg).

(Ministero del lavoro, D.D., 14 novembre 2024, n. 410)

Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Salva Infrazioni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 la L. 166 del 14 novembre 2024, di conversione del D.L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva Infrazioni), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Nello specifico, il Decreto modifica le regole di quantificazione dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a termine dichiarato illegittimo in sede giudiziale (procedura di infrazione n. 2014/4231): la norma prevede che il lavoratore possa ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, se dimostri di aver subito un maggior danno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 è pubblicato anche il testo del D.L. 131/2024, coordinato con la L. 166/2024.

(D.L. 131/2024)

Miglioramento condizioni di lavoro per lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva in G.U.U.E.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 novembre 2024, la Direttiva 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La Direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione Europea che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Direttiva stabilisce, inoltre, norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione Europea, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. La Direttiva si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile.

(Direttiva 2024/2831, 23 ottobre 2024,)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Modello OT23 2025: l'Inail illustra gli aggiornamenti introdotti

L'Inail, con istruzione operativa n. 11050 del 12 novembre 2024, ha illustrato le modifiche apportate al

modello OT23 2025, allegato all'istruzione operativa n. 4182/2024, a seguito di segnalazioni e approfondimenti.

(Inail, istruzione operativa, 12 novembre 2024, n. 11050)

I rischi per chi opera nel campo dell'assistenza sociosanitaria in uno studio EU-OSHA

L'Inail, con *news* dell'11 novembre 2024, ha comunicato che uno studio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha evidenziato la frequenza e l'incidenza dei problemi di salute correlati alle occupazioni di carattere sociosanitario dei lavoratori UE, con approfondimenti e indicazioni metodologiche per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro in campo sociosanitario.

In particolare, emerge una questione legata alle lavoratrici: poiché la forza lavoro del settore sociosanitario è prevalentemente femminile, sono principalmente le lavoratrici a presentare condizioni di salute fisica e mentale più precarie della media, con particolare riferimento alla prevalenza di patologie muscoloscheletriche rispetto agli uomini. Le lavoratrici hanno riferito non solo una peggiore salute fisica e mentale autopercepita, ma anche un maggior numero di limitazioni nelle loro attività quotidiane a causa di problemi di salute e livelli più elevati di assenza dal lavoro per motivi di salute.

(Inail, *news*, 11 novembre 2024)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Pensioni: pagamento della quattordicesima mensilità

L'Inps, con messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024, ha comunicato di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d'ufficio della c.d. quattordicesima (importo aggiuntivo di 154,94 euro), alle rispettive platee di aventi titolo nel II semestre dell'anno 2024.

(Inps, messaggio, 15 novembre 2024, n. 3821)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: NOVITÀ *BONUS* NATALE

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2024, ha aggiornato le istruzioni della circolare n. 19/E/2024 a seguito delle modifiche apportate al c.d. *bonus* Natale dal D.L. 167/2024, con particolare riguardo all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Inoltre, con la risoluzione n. 54/E/2024, è stato istituito il codice tributo 1703 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del *bonus*, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Modifiche intervenute

L'articolo 2, D.L. 167/2024 modifica l'articolo 2-bis, Decreto *Omnibus* con riguardo, in particolare, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che il *bonus* spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Non è più richiesto, per la spettanza del *bonus*, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Il *bonus* è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- c) abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.

Il *bonus* in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico, nonché in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Il *bonus*, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L'articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis, articolo 2-bis, Decreto *Omnibus*, che prevede che l'indennità “*non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità*”. Nel caso, dunque, di 2 lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; conviventi di fatto.

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il *bonus*, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, D.L. 167/2024, il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. In particolare, il lavoratore dipendente,

nell'attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del *bonus*. Per i lavoratori dipendenti che abbiano già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-bis, Decreto *Omnibus*, non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI DAL D.L. 160/2024

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 del D.L. 160/2024, sono state emanate nuove disposizioni urgenti in materia di lavoro, in vigore dal 29 ottobre 2024 e riguardanti la lotta al sommerso e l'introduzione, fino al 31 dicembre 2024, di una cassa in deroga per il settore moda.

Lavoro sommerso

L'articolo 1, D.L. 160/2024 introduce una serie di misure volte, nelle intenzioni del Governo, a contrastare il lavoro sommerso. Innanzitutto (commi 1 e 2), si prende atto della soppressione dell'ANPAL e si sostituisce il relativo rappresentante con uno dell'INAIL:

1. nella cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità (mediante modifica del comma 2, articolo 6, D.L. 91/2014);
2. nel tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Con il comma 3, è stato modificato il comma 863, L. 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2019), che disciplina un fondo istituito presso l'Inail volto a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali.

In particolare, l'Inail, nel I semestre di ciascun anno dovrà pubblicare nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rendere noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Viene inoltre modificata, al comma 4, la disciplina recentemente introdotta dall'articolo 29, D.L. 19/2024, in materia di attestato di conformità (e l'iscrizione, su base volontaria, nella Lista di conformità INL), rilasciato in caso di accessi ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora non emergano violazioni o irregolarità: a seguito del rilascio dell'attestato e per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Nel testo originario dell'articolo 29, D.L. 2 marzo 2024, si prevedeva l'esclusione assoluta da successive verifiche, sempre nei 12 mesi.

Infine, si prevede nei commi 5 e ss. dell'articolo 1 in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia.

Con D.M. si procederà alla selezione di 2 settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva e alla successiva estensione degli Isac ad almeno 6 ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

L'articolo 2, D.L. 160/2024 introduce un trattamento di integrazione salariale in deroga, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2024.

Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito, il datore di lavoro trasmette all'Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

L'integrazione salariale è erogata direttamente dal datore di lavoro (fatta salva la richiesta di pagamento diretto in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro) ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ERRORE MATERIALE E PATENTE A CREDITI

Si informano i Signori Clienti che, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza *online* di richiesta della Patente a crediti, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante-titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito *web* INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l'intervento delle competenti strutture dell'Ispettorato.

La rettifica può riguardare:

- il codice fiscale impresa/lavoratore autonomo;
- le informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo (impresa/datore di lavoro, ragione sociale, pec);
- i requisiti minimi per il rilascio della Patente a crediti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE

L'Inps, con la circolare n. 93, fornisce importanti indicazioni circa l'applicazione della riduzione contributiva pari all'11,50% per le imprese del settore edile.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. È bene precisare che sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio in parola consiste, come anticipato, in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

Condizioni di accesso al beneficio

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,
- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge,
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- assenza, in capo ai datori di lavoro, di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Si ribadisce, inoltre, che relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile "*under 30*").

L'agevolazione poi non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

Procedura operativa

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "*Rid-Edil*" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell'Istituto www.inps.it - nella sezione "*Comunicazioni on-line*", funzionalità "*Invio nuova comunicazione*". Come anzidetto la scadenza per l'invio delle istanze è fissata al 15 febbraio 2025.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all'invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "*7N*", per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Inoltre, in fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità.

Il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, con il codice causale "*L206*" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale "*L207*", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "*Contatti*" del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione; la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione "*7N*" all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Deve essere, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: MASSIMALE CONTRIBUTIVO E LAVORATORE PENSIONATO

Come noto la L. 335/1995 ha previsto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, ovvero per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, sia introdotto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Si è tuttavia posto un problema, riguardo a specifiche situazioni operative, relativo alla determinazione della corretta prima data di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie per il caso di lavoratori, già pensionati, che siano reimpiegati con regolare contratto di lavoro. Come detto tale determinazione va a incidere sull'applicabilità o meno del già citato massimale contributivo; se anteriore al 1° gennaio 1996 (c.d. vecchio iscritto), non sussiste alcun massimale, mentre se in data successiva (c.d. nuovo iscritto) il massimale deve essere applicato.

Dopo aver chiesto un parere al Ministero del lavoro, l'Inps, con messaggio n. 3748/2024, riferisce circa la soluzione del tema specifico.

Il Ministero ha infatti chiarito che il reimpiego del lavoratore, in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico, non determina il venire meno dello *status* di “vecchio iscritto” se originariamente acquisito. Resta pertanto valida la prima data di iscrizione del soggetto, indipendentemente dall'eventuale fruizione, da parte dello stesso, di una prestazione previdenziale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: MODALITÀ OPERATIVE PER L'INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con il D.L. 48/2023 è stato istituito un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, in modo da coinvolgerli in attività degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus.

Con il Decreto Interministeriale del 27 luglio 2024 sono poi state emanate le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Con il messaggio n. 3588/2024, l'Inps fornisce le istruzioni operative.

Le domande

Le domande per la fruizione del contributo possono essere presentate da: enti del Terzo settore; organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tali domande dovranno essere inviate, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito *internet* www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse sarà attribuito un codice identificativo.

Le domande dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, anche da una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000), dove il soggetto richiedente attesta e dichiara:

- una serie di propri requisiti;
- il numero delle persone disabili assunte, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto a tempo indeterminato, ovvero la trasformazione del loro contratto a termine in tempo indeterminato, nel medesimo periodo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- l'assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto del limite di importo complessivo, di cui al Regolamento 2023/2831/UE, relativo agli aiuti *de minimis*;
- una serie di altre indicazioni quali estremi del proprio conto corrente e indirizzo pec.

L'Inps, ricevute le domande, provvederà alla verifica di regolarità e completezza della documentazione richiesta, procedendo poi a trasmettere alla Presidenza del CdM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, fornendo specifiche indicazioni per ognuno degli enti beneficiari.

In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l'Inps trasmetterà all'Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di 10 giorni.

Il contributo

L'eventuale contributo spetterà in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della L. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato. Viene ricordato che l'importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi, non potrà superare il massimale degli aiuti *de minimis*.

Il contributo per le istanze accolte, che verrà erogato nel limite delle risorse disponibili, è così disposto in linea generale:

- 12.000 euro, *una tantum*, per ciascuna assunzione effettuata;
- 1.000 euro, per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.

Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, sarà erogato il contributo *una tantum* pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso, invece, di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile sarà erogato sino al mese di cessazione del rapporto.

Nel caso in cui dalle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procederà riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa.

Il contributo complessivamente spettante sarà erogato dall'Inps in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. Detta erogazione avverrà mediante accredito sul conto corrente indicato nell'istanza dal richiedente.

I controlli

Viene ricordato che l'Inps, successivamente all'erogazione del contributo, provvederà a effettuare dei controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Tali controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità allegata alla domanda. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l'ente beneficiario riceverà dall'Inps una comunicazione di avvio del procedimento mediante pec, con cui saranno richiesti determinati documenti. Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione anzidetta, l'esito del controllo sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso di contenzioso, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell'importo spettante, l'Inps istruirà le eventuali istanze ed i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto. Successivamente l'Istituto trasmetterà tempestivamente gli esiti della propria istruttoria alla Presidenza del CdM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SERVIZIO VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Prosegue, da parte dell'Inps, lo sviluppo dell'attività di innovazione tecnologia e della trasformazione dei processi sempre più “*user friendly*”. In particolare, notevoli implementazioni si sono realizzate con il progetto “*Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva*”. L'obiettivo è quello di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc *On Line*.

Pertanto, la procedura “*Ve.R.A./Simulazione Durc*” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell'azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “*Delega Master*” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A con il messaggio n. 3662/2024 l'Istituto illustra la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente *internet* e in ambiente *intranet*, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari sia da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

La procedura “*Ve.R.A./Simulazione Durc*”

La procedura Ve.R.A. è composta da 2 sezioni - Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione Durc - che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell'esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell'operatore di Sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso due direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l'attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del Durc.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell'individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione Durc, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l'emissione dell'invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell'ambito della procedura Durc *On Line*.

La procedura espone i dati rilevati dagli archivi gestionali proponendo una vista che, con la finalità di realizzare la piena specularità con quelli a disposizione degli operatori, favorisce l'attivazione di comportamenti connotati da dinamiche di collaborazione proattiva e responsabile con i soggetti contribuenti e i loro intermediari che, per effetto della normalizzazione delle evidenze, sono destinati a incidere in modo sostanziale sull'incremento del numero dei Durc rilasciati regolari in automatico.

Tutto quanto, attraverso un approccio consulenziale nella gestione del contraddittorio con i soggetti contribuenti e i loro intermediari nell'ambito di tempistiche più ampie di quelle previste per la definizione

delle irregolarità segnalate all'interessato con l'invito a regolarizzare, consentirà di ridurre i solleciti e le contestazioni realizzando il miglioramento della qualità del servizio avuto riguardo alla circostanza che il possesso della regolarità contributiva è un elemento di centralità nel posizionamento di un'azienda sul mercato di riferimento.

Ve.R.A./Simulazione Durc internet

La Piattaforma in ambiente *internet*, come già specificato, è stata strutturata per consentire ai soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione "*Delega Master*", la consultazione delle evidenze - con o senza rilevanza contributiva - riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l'attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Al momento dell'interrogazione la procedura genera un *ticket* che identifica con un numero la richiesta di consultazione.

Una volta conclusa l'elaborazione della richiesta, che avviene in modalità asincrona, la procedura restituisce il numero *ticket* la cui disponibilità sarà segnalata nella sezione "*notifiche*", con pallino rosso. La sezione "*archivio*", invece, consente di consultare, tramite chiavi di ricerca, le interrogazioni compiute.

L'utente potrà consultare l'esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell'interrogazione, in un'unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale.

Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l'utilizzo di "*pallini*" di diversa colorazione, segnala:

- verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;
- rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
- giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.

Ogni Gestione è presente simultaneamente nelle due sezioni (Ve.R.A./Simulazione Durc) che sono navigabili distintamente.

Selezionando la singola Gestione è possibile visualizzare il dettaglio delle evidenze che sono segnalate con il medesimo sistema dei "*pallini*" verde/rosso/giallo.

In particolare, la sezione Ve.R.A. per ogni Gestione espone in modo puntuale, in sottosezioni, la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità in funzione di una generale esigenza di regolarizzazione.

La Piattaforma è stata integrata altresì con l'inserimento dei tooltip: posizionandosi con il cursore del mouse sul simbolo del "punto interrogativo" è possibile visualizzare la descrizione della specifica tipologia di inadempienza.

Ad esempio, nella Gestione lavoratori dipendenti privati, sotto la colonna "*tipologia inadempienza*", presente nella sezione "*inadempienze*", il *tooltip* fornirà, in corrispondenza del tipo segnalazione 27, la descrizione "*denunce insolute*".

Come già specificato, con l'obiettivo di rendere disponibile un sempre maggiore numero di informazioni rilevate dagli archivi gestionali, sono stati resi disponibili, al momento per la sola Gestione lavoratori dipendenti privati, i dati relativi ai crediti a favore dell'azienda, nonché le evidenze non ancora consolidate (note di rettifica non definite, proposte vig, accertamenti di vigilanza documentale, etc.). Sono in corso le attività che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre Gestioni.

Nella sezione Simulazione Durc le evidenze sono esposte con le medesime modalità descritte nella sezione Ve.R.A., ma sono valutate secondo i criteri che disciplinano il rilascio del Durc ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega master

La trasversalità della gestione del processo di regolarizzazione contributiva ha determinato la necessità di istituire una nuova tipologia di delega, denominata “*Delega Master*”, attraverso la quale il titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali può individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti in ciascuna di esse.

In particolare, tramite la *Delega master* è attribuita al delegato la possibilità di:

- consultare le evidenze dell'intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;
- procedere all'attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;
- ricevere la notifica di “*Pre-durc*” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un Durc (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del Documento.

Si precisa che la *Delega master* non incide sul sistema delle deleghe operative già attribuite sulle singole posizioni contributive agli intermediari eventualmente diversi dal titolare della *Delega master* che continueranno, in tale modo, a svolgere le attività gestionali rientranti nell'ambito delle competenze correlate alla titolarità della delega attiva nella stessa o in altre Gestioni.

In merito all'attribuzione della *Delega master*, al fine di agevolare l'immediato accesso alla procedura da parte degli intermediari, l'Istituto ha proceduto a effettuare un caricamento centralizzato che ha interessato le posizioni contributive per le quali, alla data della registrazione, è stata rilevata l'unicità di intermediario, individuato ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979 ovvero dei soggetti abilitati (consulenti del lavoro) e autorizzati (dottori commercialisti, avvocati, etc.), nell'ambito della Gestione lavoratori dipendenti privati che risulti eventualmente titolare di deleghe operative in altra/e Gestione/i.

Pertanto, ferma la possibilità da parte del titolare/legale rappresentante delle aziende, nonché dei lavoratori autonomi, di accedere alla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, il delegato master è, in attesa di successive implementazioni, l'unico soggetto abilitato all'utilizzo della medesima Piattaforma.

Creazione e attivazione della Delega master

Conclusa la fase di precaricamento centralizzato, sopra descritta, la creazione e l'attivazione della *Delega master* potrà essere effettuata accedendo alla piattaforma di Gestione Deleghe disponibile sul portale dell'Istituto nella sezione “*Servizi per Aziende e Consulenti*”.

I titolari/rappresentanti legali del soggetto contribuente potranno creare, attivare e rendere disponibile la *Delega master* nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della L. 12/1979 o di una persona di fiducia utilizzando il nuovo servizio “*Delega Master*”.

La procedura, dopo la selezione del codice fiscale della posizione contributiva per la quale deve essere attribuita la “*Delega Master*”, richiede l'inserimento del codice fiscale del soggetto da delegare e la compilazione del modulo proposto. Dopo la creazione della delega l'attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “*Dettagli Delega/Subdelega*”.

Si evidenzia che la *Delega master* a persona di fiducia o altro intermediario da parte del titolare/rappresentante legale non può essere attribuita in presenza di Gestione UniEmens Poscontributiva.

Pertanto, qualora successivamente all'attribuzione della delega master venga attivata una posizione nella predetta Gestione, la procedura opererà la modifica dello stato delega master in “*revocata*”. Ciò consentirà al titolare/rappresentante legale del soggetto contribuente di creare, attivare e rendere disponibile la nuova Delega master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della L. 12/1979. La revoca della delega sarà comunicata automaticamente agli interessati tramite canali pec/e-mail.

Gli intermediari abilitati ai sensi della L. 12/1979 potranno acquisire direttamente la delega utilizzando il nuovo servizio “*Delega Master*”. La procedura richiede l'inserimento del codice fiscale del soggetto contribuente che ha conferito all'intermediario la delega e la compilazione del modulo proposto.

Nella fase di creazione, la procedura consentirà la stampa della Delega master che, previa sottoscrizione del delegante e del delegato, dovrà essere conservata dai medesimi.

Dopo la creazione della delega, l'attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “*Dettagli Delega/Subdelega*”.

In fase di attivazione della delega il sistema, con apposita funzionalità, provvederà a inviare al soggetto delegante e al delegato la comunicazione dell'intervenuta attivazione.

Resta sempre possibile, da parte di ciascuno dei soggetti interessati, procedere alla revoca della Delega master attivata.

Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità pre-Durc

Al fine di pervenire alla normalizzazione delle evidenze, che consentirà di incidere in modo sostanziale sull'incremento del numero dei Durc rilasciati regolari in automatico, è stato sviluppato, nell'ambito della Piattaforma, il componente “*Pre-Durc*” che favorisce, attraverso la generazione automatica di un ticket, per i soli DURC rilasciati con esito regolare in corso di validità, la gestione interattiva della verifica della regolarità con l'intermediario, titolare di specifica Delega master.

L'architettura del “*Pre-Durc*”, 30/15 giorni prima rispetto alla data di scadenza di validità del Durc, effettua la notifica al delegato master della seguente comunicazione:

“Per anticipare la gestione delle eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità, la invitiamo ad interrogare la procedura Ve.R.A. inserendo il ticket YYYYYY in archivio. In caso di presenza di situazioni a debito la preghiamo di contattare la sede Inps di riferimento o di operare con le specifiche funzionalità disponibili sul portale dell'Istituto, al fine della loro sistemazione”.

L'intermediario, accedendo alla sezione “*profilo*” della Piattaforma, ha facoltà di scegliere le modalità – pec, e-mail o SMS – e le tempistiche – 30/15 giorni prima della data di scadenza di validità del Durc - di ricezione della notifica del numero di ticket generato automaticamente dal sistema.

Tenuto conto che il pre-Durc è attivato esclusivamente nei confronti del delegato master, quest'ultimo dovrà risultare quale richiedente la verifica di regolarità contributiva del soggetto contribuente nell'ambito della procedura Durc On Line, con il profilo specifico di “*delegato master*”.

Il procedimento di notifica sopra descritto è stato previsto anche nei confronti del delegato master che effettui la richiesta di verifica della regolarità contributiva (c.d. accodamento), nel corso della validità del Durc On Line (regolare). In quest'ultimo caso, tenuto conto che l'attivazione del pre-Durc è prevista operi di default 30 giorni prima della scadenza del Documento, in assenza della riduzione a 15 giorni di tale termine tramite la sezione “*profilo*” sopra indicata, l'accodamento potrà avvenire non oltre i primi tre mesi di validità del Durc On Line.

Il delegato *master* dovrà inserire in procedura il numero di *ticket* comunicato e la Piattaforma restituirà l'esito della verifica proponendo, nelle due sezioni Ve.R.A. e Simulazione Durc, le eventuali evidenze riferite al codice fiscale il cui Durc regolare è prossimo alla scadenza.

Si precisa che, sempre in relazione alla finalità di consentire la definizione anticipata delle evidenze segnalate dalla procedura descritta, che è funzionale a garantire il perdurare nel tempo della condizione di regolarità attestata con il Durc, gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale (Fascicolo Elettronico del Contribuente e Cassetti previdenziali) sono stati appositamente integrati con il nuovo oggetto “*VERA-SIMULA DURC*”, destinato esclusivamente alla gestione delle attività correlate alla procedura VE.R.A. e Simulazione Durc.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: REDDITO DI LAVORO E ONERE DETRAIBILE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 218/E/2024 ha precisato che nel caso in cui i premi assicurativi versati dal datore di lavoro per una polizza vita a favore dei propri dipendenti non concorrano alla formazione del reddito complessivo gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), Tuir.

In sostanza è ribadito il binomio imponibilità/detraibilità: ciò che non è imponibile non può creare onere detraibile, ciò che è imponibile può creare onere detraibile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: RSA e RLS

Si comunica che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interPELLO n. 5/2024 ha precisato che il TU 81 prevede espressamente che per “*unità produttiva*” si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Inoltre, tramite tale risposta ha precisato che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: FORMAZIONE DEI PREPOSTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'interpello n. 6/2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta in tema di formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla periodicità dell'aggiornamento, biennale o quinquennale.

È stato infatti chiesto (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l'indicazione contenuta nell'Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede – all'interno dell'Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella "*Tesi B*", aggiornamento quinquennale, dall'istante, ritiene che le novità introdotte dal comma 7-ter, articolo 37, D.Lgs. 81/2008 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO ADI E SFL

Il D.L. 48/2023 ha istituito, per il contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l'Assegno di inclusione (ADI), unitamente a un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL. In particolare, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti

a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi. Inoltre, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero contributivo previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3, L. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell'ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfe agli aiuti *de minimis*.

Con la circolare n. 111/2023 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo in trattazione. Con il messaggio n. 3888/2024 l'Inps comunica che, all'interno dell'applicazione "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)*", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "*Imprese e Liberi Professionisti*" > "*Esplora Imprese e Liberi Professionisti*" > sezione "*Strumenti*" > "*Vedi tutti*" > è disponibile il modulo di istanza *on-line* denominato "*Esonero SFL-ADP*", per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, previa autenticazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza *on-line* "*Esonero SFL-ADI*", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le informazioni richieste (indicazione del lavoratore assunto; indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio; indicazione dell'eventuale attività di mediazione da parte di un'agenzia o di un ente).

L'Inps, una volta ricevuta la richiesta, provvede a verificare l'esistenza del rapporto, l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione, la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto e che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta consultando, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti *de minimis*, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato; provvede inoltre a calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata, comunicando in calce al medesimo modulo di istanza *on-line* che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero, e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo *part-time*, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di

diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, l'incentivo va riparametrato e ridotto.

Dopo l'accantonamento definitivo delle risorse finanziarie l'interessato può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile. Il messaggio contiene anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero contributivo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, sia per gli arretrati (per i quali la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025), sia per il corrente, a partire dal periodo di competenza dicembre 2024. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.